
CAPITOLATO SPECIALE

PER

**L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
MATERIALE BIBLIOGRAFICO OCCORRENTE
AL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA
CIVICA DI ROVERETO “G. TARTAROTTI” E
LE SEDI AD ESSA AFFERENTI.**

INDICE

- PARTE AMMINISTRATIVA -	2
Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto	2
Art 1 bis – Vantaggi dell'affidamento a fornitore prevalente e di libreria online	2
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività	3
Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore economico	4
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante	4
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi	5
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto	6
Art. 7 – Durata del contratto	7
Art. 8 – Importo del contratto	7
Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto	8
Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto	8
Art. 11 – Modifica del contratto durante il periodo di validità	8
Art. 12 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso	8
Art. 13 – Controlli sull'esecuzione del contratto	10
Art. 14 – Vicende soggettive dell'Operatore economico	10
Art. 15 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto	10
Art. 16 – Subappalto	11
Art. 17 – Tutela dei lavoratori	11
Art. 18 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto	11
Art. 19 – Sicurezza	12
Art. 20 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico	12
Art. 21 – Trattamento dei dati personali	12
Art. 22 – Garanzia definitiva	13
Art. 23 – Penali	13
Art. 23 bis – Clausola di forza maggiore	14
Art. 24 – Risoluzione del contratto	15
Art. 25 – Recesso	15
Art. 26 – Definizione delle controversie	16
Art. 27 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	16
Art. 28 – Obblighi in materia di legalità	17
Art. 29 – Spese contrattuali	18
Art. 30 – Disposizioni anticorruzione	18
Art. 31 – Norma di chiusura	18
- PARTE TECNICA -	19
Art. 1 - Il contesto	19
Art. 2 – Oggetto della forniture	19
Art. 3 - Caratteristiche della fornitura	19
Art. 4 – Servizi/forniture aggiuntivi	20
Art. 5 – Ordini, consegne, resi	21

- PARTE AMMINISTRATIVA -

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. Fornitura di materiale bibliografico occorrente al funzionamento della Biblioteca civica di Rovereto "G. Tartarotti" e le sedi ad essa afferenti.

2. Con il presente affidamento si intende individuare una libreria online con sistema di vendita in ecommerce per sopperire alle esigenze di acquisto libri e prodotti multimediali editoriali delle biblioteche del Comune di Rovereto. La piattaforma di vendita dovrà garantire un catalogo online prestante per canali di ricerca e ampiezza/varietà dei titoli forniti, strumenti idonei al coordinamento degli acquisti nelle logiche delle reti bibliotecarie, strumenti di segnalazione delle novità editoriali, proposta di selezioni bibliografiche a richiesta, strumenti di ausilio alla gestione delle collezioni bibliotecarie basati su sistemi di intelligenza artificiale.

3. Si precisa che il fornitore così individuato costituirà il fornitore prevalente ma non esclusivo della biblioteca del Comune di Rovereto e sedi afferenti, in quanto il Comune potrà affidare ulteriori e distinte commesse ad altri fornitori in ragione della loro maggiore specializzazione in determinati ambiti editoriali, per prossimità territoriale (ad esempio: le librerie locali), in forza di misure emergenziali quali il Fondo emergenze ministeriale a sostegno del libro e della filiera editoriale libraria.

4. L'appalto non è suddiviso in lotti.

Art 1 bis – Vantaggi dell'affidamento a fornitore prevalente e di libreria online

1. Vantaggi di natura economica:

- ottenere un maggiore sconto.

2. Vantaggi di natura qualitativa:

- disporre di un fornitore in grado di offrire una più ampia scelta di titoli in ogni ambito editoriale;
- disporre di una piattaforma di libreria online che permetta a ogni biblioteca di gestire, con maggiore efficacia e risparmio di tempo, tutte le fasi della fornitura, potendo contare su funzionalità di supporto per:
 - selezionare i titoli da acquistare (sono richiesti in tal senso:
 - servizi di anteprima selezioni tematiche sulle novità editoriali;
 - utility di visibilità sugli acquisti in itinere da parte delle altre biblioteche/punti di lettura/carrelli);

- avere immediata visibilità sulle tempistiche di disponibilità e sugli stati di indisponibilità dei vari titoli in catalogo;
- disporre di funzioni di contabilità e monitoraggio statistico sui propri acquisti e sul proprio budget;
- ottenere migliori condizioni sui tempi e sulle modalità di consegna della merce.

3. Vantaggi di natura organizzativa e tecnologica (con significativa ricaduta economica):

- disporre di eventuali altri servizi a valore aggiunto, collaterali alla fornitura, che i concorrenti potranno liberamente proporre - senza richiedere oneri aggiuntivi - in sede di gara, nell'ambito della presentazione del proprio progetto tecnico.

Art. 2 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività

1. La fornitura di cui all'art. 1 ha esecuzione presso le sedi indicate nella parte tecnica.

2. L'Operatore economico deve garantire la seguente attività:

- fornitura di materiale bibliografico italiano e straniero, posto in vendita sul mercato italiano, in tipo e numero indeterminato, per la Biblioteca civica di Rovereto e punti di lettura convenzionati, tramite piattaforma online messa a disposizione dalla ditta. I titoli e le quantità dei libri da acquistare saranno dettagliati di volta in volta in relazione alle esigenze del momento.
- La vendita deve avvenire in modalità ecommerce mediante una piattaforma che dovrà garantire un catalogo online prestante per canali di ricerca e ampiezza/varietà dei titoli forniti, strumenti idonei al coordinamento degli acquisti nelle logiche delle reti bibliotecarie, strumenti di segnalazione delle novità editoriali, proposta di selezioni bibliografiche a richiesta.

3. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato, parte amministrativa e parte tecnica, e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara (inclusi gli eventuali chiarimenti presenti durante la procedura di gara), nonché dell'offerta tecnica.

4. Per maggiori dettagli sulle caratteristiche della fornitura si rimanda alla parte tecnica.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore economico

1. L'Operatore economico, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del

servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.

2. La stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

4. In particolare, l'Operatore economico è tenuto a rispettare le modalità di fornitura meglio specificate nella Parte tecnica.

5. L'Operatore economico è tenuto a eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale.

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. Il Comune di Rovereto:

- provvede al coordinamento, alla direzione, al controllo contabile e alla regolare esecuzione del presente appalto;
- individua l'utente amministratore con diritto di lettura, di modifica degli ordini e dei relativi budget disponibili;
- provvede autonomamente attraverso la piattaforma del fornitore agli ordini del materiale;
- riceve la fornitura e provvede al controllo del materiale ordinato;
- seleziona il materiale errato, non rispondente ai criteri di qualità attesi, danneggiato o difettoso e provvede per la restituzione al fornitore;
- provvede al pagamento delle fatture entro i termini di legge.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a) la [legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2](#) "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio

2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";

- b) il [D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36](#) "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;
- c) il [D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#) "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- d) la [legge 13 agosto 2010, n. 136](#) "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- e) il [D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#) "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- f) la [legge 6 novembre 2012, n. 190](#) "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- g) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";
- h) le norme del codice civile.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali e in quelli di gara, prevalgono quelle inserite nel bando o lettera d'invito.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l'iniziativa contrattuale, considerando altresì l'applicazione dei principi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a.1) il Capitolato speciale d'appalto, parte amministrativa e parte tecnica;
- a.2) l'offerta tecnica dell'Operatore economico;
- a.3) l'offerta economica dell'Operatore economico (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali);
- a.4) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
- a.5) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di offerta, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023;

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 7 – Durata del contratto

L'appalto ha avvio dalla data dell'affidamento fino al 31/12/2026. Tutte le forniture oggetto di contratto dovranno essere completate entro il 31/12/2026.

In conformità all'art. 120, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'Operatore

economico qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi l'Operatore economico è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

La stazione appaltante esercita tale opzione informando l'Operatore economico mediante posta elettronica certificata.

Art. 8 – Importo del contratto

1. L'ammontare della fornitura, indipendentemente dal ribasso offerto in sede di gara, è quantificato in **€ 200.000,00 con IVA assolta dall'editore** ai sensi dell'art. 74 del DPR n.633/72.

2. L'importo suesposto, per l'intera durata contrattuale, seguirà il seguente riparto di massima, comunque passibile di variazioni:

- Anno 2024 - € 60.000,00
- Anno 2025 - € 70.000,00
- Anno 2026 - € 70.000,00

3. Il ribasso percentuale offerto dalla ditta aggiudicataria in sede di gara, sarà applicato sul prezzo di copertina dei libri e degli altri prodotti editoriali acquistati e non sarà posto in riduzione dell'importo a base d'asta. Pertanto gli acquisti, così scontati, procederanno fino alla concorrenza massima dell'importo, entro i tempi di vigenza del contratto.

4. L'offerta è comprensiva di ogni altro onere per imballaggio, facchinaggio, trasporto e consegna presso le sedi delle biblioteche, nonché di qualsiasi altro servizio accessorio, onere o spesa relativa alla fornitura.

5. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e dei suoi allegati si intende offerto dall'Operatore economico in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

6. Lo sconto sul prezzo di copertina sarà quello fissato in sede di gara. Lo stesso sarà unico e valevole per tutte le categorie e generi librari, sia per i libri appartenenti alla produzione definibile universitaria, sia per i libri in lingua straniera, sia per ogni altro materiale editoriale richiesto.

7. Nessun'altra somma potrà essere richiesta all'Ente appaltante, neppure a titolo di rimborso spese di qualsiasi natura. Lo sconto si intende praticato sul prezzo di copertina apposto dall'editore o dall'importatore, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare. Nel corso di vigenza del contratto non sarà ammessa alcuna revisione della percentuale di sconto aggiudicata, in quanto la stessa sarà applicata sui prezzi di copertina o di listino vigenti momento per momento.

Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del progetto (RUP), nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del progetto (RUP) dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Operatore economico tutte le istruzioni e direttive necessarie.

2. L'Operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

3. Qualora l'Operatore economico non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Operatore economico.

Art. 11 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 12 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'Operatore economico all'emissione delle relative fatture.

2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

3. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

4. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

5. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Operatore economico o del subappaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

6. In ogni caso, in conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

7. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 6, il responsabile del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Operatore economico, a provvedere entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Operatore economico ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

8. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di partecipazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto, previa verifica della compatibilità con i requisiti posseduti dalle imprese interessate. In caso di verifica negativa la Stazione appaltante nega motivatamente l'autorizzazione. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Operatore economico al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota dei servizi eseguiti, mentre la liquidazione avrà come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante).

9. La stazione appaltante procede ai sensi dell'art. 125, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'Operatore economico per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo, attestante la regolare esecuzione. L'Operatore economico può chiedere il pagamento del saldo nelle more del certificato rilasciando la garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

10. All'esito positivo della verifica di conformità, il RUP rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni, il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Operatore economico.

11. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

Art. 13 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Operatore economico, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Operatore economico è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 23.

3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 14 – Vicende soggettive dell'Operatore economico

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Operatore economico, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura del contratto.

Art. 15 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Ai sensi dell'art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 16 – Subappalto

1. Per la disciplina del subappalto si applica l'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, previa preventiva richiesta in sede di offerta e idonea qualificazione; in tema di

requisiti di ordine generale e speciale di cui al comma 4, lettera b) del citato articolo, si dà atto che la stazione appaltante deve eseguire le relative verifiche e, in caso di esito negativo, non rilascerà la prevista autorizzazione.

2. In conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 è ammesso il subappalto, fermo restando che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

3. Non configurano attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le categorie di forniture e servizi di cui all'art. 119, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

4. E' ammesso il subappalto. Non è previsto il pagamento diretto del subappaltatore perchè la natura del contratto non lo consente, ai sensi della lettura dell'art. 119 comma 11 lettera c) del D.Lgs. 36/2023.

Art. 17 – Tutela dei lavoratori

1. L'Operatore economico e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 18 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. L'Operatore economico deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai rispettivi contratti collettivi di lavoro.

2. L'Operatore economico deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'Operatore economico non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

Art. 19 – Sicurezza

1. L'Operatore economico si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni

legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

3. L'Operatore economico si impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento della fornitura oggetto del presente capitolato.

4. L'Operatore economico si impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 20 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) o in alternativa presso la sede legale dell'Operatore economico privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e fermo restando la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione in forma analogica in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitale.

Art. 21 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è il Comune di Rovereto, e l'Operatore economico è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 679/2016. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, l'Operatore economico non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 22 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 53, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Operatore economico deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Operatore economico.

4. Nel caso di integrazione del contratto, l'Operatore economico deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

5. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante deve essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole:

a) *"Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Rovereto".*

b) *"In caso di condizioni ulteriori destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), tali condizioni non sono in alcun modo opponibili alla stazione appaltante".*

Tale scheda tecnica deve riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati del Comune di Rovereto- Biblioteca civica per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione fornitura", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG.

6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. 16 settembre 2022, n. 193 non sono accettate dall'Amministrazione.

Art. 23 – Penali

1. In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, ivi comprese quelle di cui all'offerta tecnica, si applica una penale, salvo il risarcimento del maggior danno.

2. E' prevista una penale pari all'**uno per mille** calcolata sull'ammontare netto del contratto per ogni giorno di indisponibilità/non funzionamento della piattaforma di acquisto del fornitore, protratta per una intera giornata lavorativa (dalle ore 8 alle 18).

3. E' altresì prevista una penale di **€ 10,00** per cadauna consegna che non venisse effettuata, come richiesto all'art. 5 della parte tecnica, negli spazi dedicati all'acquisizione delle forniture indicati da ciascuna struttura.

4. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'Operatore economico ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

5. Nel caso in cui l'Operatore economico non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle

competenze spettanti all'Operatore economico in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 22 del presente capitolato.

6. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 26, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 23 bis – Clausola di forza maggiore

1. Per "forza maggiore" si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude ad una parte l'adempimento, totale o parziale, di una o più delle sue obbligazioni contrattuali, a condizione che la stessa dimostri che:

- a) l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- b) l'impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell'avvio dell'esecuzione della prestazione;
- c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

Art. 24 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Operatore economico nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) mancato rispetto di quanto offerto;

- e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 15 del presente capitolato;
- f) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- g) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'Operatore economico, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 13, comma 3, del presente capitolato;
- h) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 23, comma 6, del presente capitolato;
- i) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;

3. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Operatore economico.

Art. 25 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 26 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'Operatore economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Rovereto.

Art. 27 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Operatore economico, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

2. L'Operatore economico deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della

legge n. 136/2010:

"Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Rovereto, identificato con il CIG n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Rovereto e al Commissariato per il Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Comune di Rovereto (...)."

3. L'Operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'Operatore economico ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

5. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Operatore economico comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro **7 (sette)** giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Operatore economico deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara.

7. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

8. In caso di subappalto c.d. "a cascata", si applicano ai relativi contratti i commi precedenti.

Art. 28 – Obblighi in materia di legalità

1. L'Operatore economico si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001:2016 approvata dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 121 di data 31 gennaio 2023, resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link:

https://trasparenza.provincia.tn.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html.

2. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.

3. Il contraente inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Il subappaltatore/subcontraente si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001:2016 approvata dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 121 di data 31 gennaio 2023, resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link:

https://trasparenza.provincia.tn.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html".

4. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.

5. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

6. L'Operatore economico inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante,

dipendente o agente”.

Art. 29 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Operatore economico.

2. L'importo dell'imposta di bollo è indicato nell'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 30 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 31 – Norma di chiusura

1. L'Operatore economico, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

- PARTE TECNICA -

Art. 1 - Il contesto

La Biblioteca civica “G. Tartarotti”, nata nel 1764, è al servizio della città (ab. 40.000 ca.) e del territorio della Vallagarina. In quanto biblioteca di rilevanza provinciale, secondo quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 8720 del 04 agosto 1995 lettera b) dell'art. 4.5.1.2, deve assicurare “... il reperimento la conservazione ordinata e catalogata tendenzialmente dell'intera produzione editoriale monografica e periodica trentina e sul Trentino e della produzione tipografica trentina” oltre alla “... raccolta ordinata e catalogata e la conservazione delle più significative opere destinate alla consultazione di lingua italiana, anche a livello specialistico e una scelta congrua di quella in lingua straniera”. Alla Biblioteca civica afferiscono, inoltre, i quattro punti di lettura di Besenello, Pomarolo, Ronzo Chienis e Trambileno.

Art. 2 – Oggetto della fornitura

L'appalto ha per oggetto la fornitura di materiale bibliografico occorrente al funzionamento della Biblioteca civica di Rovereto "G. Tartarotti" e le sedi ad essa afferenti.

La fornitura riguarda le novità editoriali e le opere di catalogo di tutta l'editoria italiana, inclusi prodotti editoriali multimediali, per adulti e per ragazzi, delle diverse aree disciplinari e di qualunque genere, esclusi e-book e testi scolastici. La fornitura può riguardare, in misura ridotta, anche l'editoria straniera.

Art. 3 - Caratteristiche della fornitura

Dovranno essere fornite le pubblicazioni, sia novità editoriali che titoli disponibili a catalogo, di tutti gli editori italiani:

- riguardanti ogni area disciplinare (saggistica, arte, letteratura, manualistica tecnico-scientifica e giuridica, fumetti, ecc.)
- destinate ad adulti, ragazzi e bambini
- di qualunque tipologia, con prevalenza di monografie per biblioteche di pubblica lettura, inclusa bibliografia trentina, in misura ridotta di numeri di riviste, testi universitari e specialistici, repertori di consultazione, esclusa l'editoria scolastica;
- audiolibri
- libri con risorse multimediali allegate (CD/DVD, chiavette USB)
- libri scritti con la comunicazione aumentativa alternativa [CAA], cosiddetti in-book

È altresì richiesta la fornitura in piccola misura di libri di editoria estera di fiction, non-fiction, anche per bambini.

La fornitura dovrà avvenire tramite catalogo online e piattaforma di acquisto web integrata, e garantire strumenti e procedure atte al coordinamento sistemico degli acquisti. Tali modalità fanno parte integrante della fornitura e pertanto l'Appaltatore è tenuto a garantirle, secondo le specifiche descritte al punto successivo.

Il fornitore è tenuto a praticare condizioni di maggior sconto, aggiuntive rispetto a quanto offerto in gara, in occasione di campagne promozionali promosse dagli editori, e a segnalarle nel proprio portale di e-commerce.

La fornitura dovrà essere resa attraverso una piattaforma di e-commerce e relativo catalogo. La piattaforma dovrà consentire tutte le operazioni di ordinazione, acquisto, gestione e monitoraggio ordini.

La piattaforma dovrà fornire al minimo:

- le seguenti informazioni bibliografico-commerciali per ogni libro/prodotto editoriale assimilato: titolo, autore, editore, collana, data di pubblicazione, abstract, immagine di copertina, prezzo, e condizioni di disponibilità
- indicare per ciascun libro/prodotto editoriale assimilato se già acquistato o in ordinazione dalla Biblioteca e le sedi ad essa afferenti, consentendo il coordinamento degli acquisti

- l'accesso all'area riservata di ciascun utente in modo sicuro e univoco, tramite invio di login e password e attraverso la composizione di almeno 10 "carrelli" con funzioni di creazione, eliminazione, modifica e conferma dell'ordine
- controllo amministrativo degli ordini: verifica in tempo reale, per ogni singolo utente, dello stato degli ordini in corso con l'indicazione dei tempi di evasione, la segnalazione degli eventuali ritardi nella disponibilità di ciascun titolo, la verifica degli ordini non evadibili; possibilità, inoltre, di accedere in qualsiasi momento allo Storico degli ordini
- gestione del budget di spesa: consultazione in tempo reale degli importi già fatturati, degli ordini già evasi o in corso di evasione e dei crediti residui; a tal riguardo, il sistema deve prevedere un meccanismo di blocco al raggiungimento del budget disponibile assegnato a ciascuna biblioteca
- attivazione di un utente "amministratore" (referente della Biblioteca civica di Rovereto "G. Tartarotti") con diritto di lettura degli ordini e dei budget residui di tutti gli utenti e la possibilità di visualizzare cumulativamente i dati di acquisto di tutte le biblioteche e delle relative statistiche
- accesso diretto ai documenti amministrativi (ordini, bolle di consegna, fatture) con la possibilità di effettuare stampe o estrazioni di file in formato tabellare e pdf
- strumenti di reportistica

La piattaforma di e-commerce dovrà anche prevedere:

- la segnalazione settimanale delle novità editoriali in uscita sul mercato nazionale;
- la segnalazione delle anteprime editoriali e la possibilità di effettuare gli ordini anche anticipatamente alla data di uscita.

Art. 4 – Servizi/forniture aggiuntivi

Il fornitore si vincola, con la propria offerta tecnica, a svolgere i servizi o le forniture aggiuntive e complementari ivi offerti. I servizi aggiuntivi offerti in sede di gara non comportano alcuna ulteriore spesa a carico del Comune di Rovereto.

Art. 5 – Ordini, consegne, resi

Gli ordini saranno emessi dall'utente amministratore nel limite degli impegni di spesa assunti e nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato. Ciascuna biblioteca effettuerà sulla piattaforma di e-commerce del fornitore i propri ordinativi senza alcuna limitazione relativa alla frequenza degli ordini e alla quantità minima di documenti inclusi in ciascuno.

I tempi di evasione degli ordini non dovranno superare le tempistiche comunicate sul portale di ecommerce per ciascun item e comunque non potranno mai essere superiori a 10 giorni lavorativi, salvo motivazioni e giustificazioni non imputabili al fornitore.

Il fornitore aggiudicatario deve garantire una percentuale minima di evasione degli ordini non inferiore al 90% dei titoli in commercio ordinati.

Le consegne del materiale ordinato dovranno essere eseguite presso le sedi delle singole biblioteche con consegna al piano senza alcun costo aggiuntivo. Tutte le spese di imballo, trasporto, consegna, restituzione resi saranno a totale carico dell'aggiudicatario, indipendentemente dal numero delle spedizioni.

Le forniture sono soggette a controllo qualitativo e quantitativo da parte dei Responsabili delle biblioteche. Le forniture non conformi, i documenti erroneamente ordinati e/o le pubblicazioni giunte rovinata, fallate per trasporto oppure per difetto di fabbricazione - queste ultime anche se già catalogate - saranno restituite senza oneri aggiuntivi.

Le sedi di consegna sono le seguenti:

- Biblioteca civica di Rovereto "G. Tartarotti", corso Bettini 43, 38068 Rovereto (TN)
- Punto di lettura di Besenello, Via De Gasperi, 5, 38060 Besenello (TN)

La stazione appaltante si riserva la facoltà di integrare o modificare le sedi di consegna.

Il riparto dei budget di fornitura per ciascuna sede/carrello per gli anni di vigenza del contratto sarà precisato successivamente all'aggiudicazione, all'inizio di ciascun anno e con possibilità di rimodulazione in corso d'anno nei limiti dell'importo complessivo annuale già prefissato.